



Camera di Commercio
Firenze
dal 1770 la casa delle imprese



Trasporto combinato transfrontaliero e cabotaggio di rifiuti

Circolari del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali
4 dicembre 2017, n. 1235, 21 luglio 2022, n. 6 e 28 luglio 2022, n. 7

Webinar del 28.03.2023

Dott.ssa Benedetta Bracchetti
Consulenza ambientale

Spedizioni transfrontaliere di rifiuti
Albo gestori ambientali
Registrazioni ambientali in Paesi UE



bracchetti@bebrconsulting.it

1

Fonti del diritto dei trasporti internazionali di merci

- direttive e regolamenti dell'Unione europea (per i trasporti all'interno dell'Unione europea);
- accordi multilaterali o bilaterali (anche in riferimento alle disposizioni CEMT);

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

2

Fonti UE del diritto dei trasporti internazionali

Art. 91, Trattato funzionamento UE

Il Trattato prevede l'emanazione di norme comuni per

- i trasporti internazionali
 - in partenza dal territorio di uno Stato membro o
 - a destinazione di questo, o
 - in transito sul territorio di uno o più Stati membri
- il cabotaggio (ammissione di un vettore NON residente ai trasporti nazionali in un altro Stato membro)

Normativa di base UE su autotrasporto

- reg. (CE) n. 1072/2009 del 21.10.2009 - norme comuni per accesso al mercato internazionale del trasporto merci su strada
- reg. (CE) 1071/2009 del 21.10.2009 - norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada
- ultime modifiche a reg. (CE) n. 1072/2009 e 1071/2009 apportate dal reg. (UE) n. 2020/1055 del 15.07.2020

Nozione di trasporto internazionale

Reg. (UE) 1072/2009, art. 2, n. 2)

- a) gli spostamenti dei veicoli a carico i cui punti di partenza e d'arrivo siano situati in due Stati membri diversi, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi;
- b) gli spostamenti dei veicoli a carico da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi;
- c) gli spostamenti dei veicoli a carico tra paesi terzi, con transito nel territorio di uno o più Stati membri; o
- d) gli spostamenti a vuoto relativi ai trasporti di cui alle lettere a), b) e c)

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

5

Nozione di veicolo nell'autotrasporto UE

Reg. (UE) 1072/2009, art. 2, n. 1)

Un veicolo a motore immatricolato in uno Stato membro o un complesso di veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato membro, adibiti esclusivamente al trasporto di merci.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

6

Esenzioni dal reg. (CE) 1072/2009

Reg. (UE) 1072/2009, art. 1, comma 5

I seguenti tipi di trasporto e gli spostamenti a vuoto relativi a tali trasporti non richiedono una licenza comunitaria e sono esentati da ogni autorizzazione di trasporto:

- a) trasporti postali effettuati nell'ambito di un regime di servizio universale;
- b) trasporti di veicoli danneggiati o da riparare;
- c bis) dal 21 maggio 2022: **trasporti di merci con autoveicoli la cui massa massima a carico ammissibile, compresa quella dei rimorchi, non superi le 2,5 tonnellate;**

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

7

Esenzioni dal reg. (CE) 1072/2009

Reg. (UE) 1072/2009, art. 1, comma 5

d) trasporti di merci con autoveicoli purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- i) le merci trasportate sono di proprietà dell'impresa o sono state da essa vendute, acquistate, date o prese in affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate;
- ii) lo spostamento serve a far affluire le merci all'impresa o a spedirle dall'impresa stessa oppure a spostarle all'interno dell'impresa o, per esigenze aziendali, all'esterno dell'impresa stessa;
- iii) gli autoveicoli adibiti a tale trasporto sono guidati da personale alle dipendenze o a disposizione dell'impresa in base a un'obbligazione contrattuale.

8

Esenzioni dal reg. (CE) 1072/2009

Reg. (UE) 1072/2009, art. 1, comma 5

- iv) i veicoli che trasportano le merci sono di proprietà dell'impresa o sono stati da questa acquistati a credito o noleggiati, a condizione che in quest'ultimo caso soddisfino le condizioni previste dalla direttiva 2006/1/CE ..., del 18 gennaio 2006, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada; e
- v) tale trasporto costituisce soltanto un'attività accessoria nell'ambito dell'insieme delle attività dell'impresa;
- e) trasporti di medicinali, apparecchi e attrezzature mediche, nonché altri articoli necessari per cure mediche urgenti, in particolare a seguito di calamità naturali.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

bracchetti@bebrconsulting.it

9

Licenza comunitaria

Art. 3, Reg. (CE) n. 1072/2009

Per effettuare i trasporti internazionali è necessario il possesso di una licenza comunitaria e, qualora il conducente sia cittadino di un paese terzo, anche di un attestato di conducente.

Art. 4, Reg. (CE) n. 1072/2009

1. La licenza comunitaria è rilasciata da uno Stato membro, ..., a qualsiasi trasportatore di merci su strada per conto terzi che:

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

bracchetti@bebrconsulting.it

10

Licenza comunitaria

- a) sia stabilito in tale Stato membro in conformità della legislazione comunitaria e della legislazione nazionale di tale Stato membro; e
- b) sia abilitato nello Stato membro di stabilimento, in conformità della legislazione comunitaria e della legislazione nazionale di tale Stato membro in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada, ad effettuare trasporti internazionali di merci su strada.

2. La licenza comunitaria è rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento per una durata massima rinnovabile di dieci anni.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

11

Licenza comunitaria

- rilasciata in un unico originale all'impresa di autotrasporto
- non cedibile
- licenza „a tempo“ e non „a viaggio“
- rinnovabile
- non contingentata nè in fase di rilascio nè di utilizzo
- da conservare presso i locali dell'impresa ove si conservano i documenti dell'impresa
- copia certificata conforme per i veicoli in disponibilità dell'impresa (inserimento della targa è possibile ma non obbligatorio)
- a bordo dei veicoli, copia certificata conforme da esibire in caso di controllo

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

12

Ambito CEMT

La Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti del 17.10.1953 ha fissato un quadro giuridico per i trasporti internazionali di cose che si applica nell'area geografica formata dai Paesi membri effettivi della CEMT (44)

La CEMT prevede un regime di

- liberalizzazione (per tipologia di veicoli e trasporti);
- autorizzazioni senza contingentamento (traslochi);
- autorizzazioni multilaterali contingentate;

I trasporti con i Paesi terzi estranei all'Unione europea e alla CEMT possono essere effettuati in regime di autorizzazione bilaterale.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

13

Regime amministrativo CEMT

L'autorizzazione multilaterale contingentata CEMT

- NON è valida per i trasporti da un Paese CEMT verso un Paese non membro e viceversa
- deve trovarsi a bordo del veicolo durante la circolazione stradale unitamente al libretto dei resoconti di viaggio, i certificati tecnici di conformità e sicurezza dei veicoli;

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

14

Accordi bilaterali sull'autotrasporto internazionale

Gli accordi bilaterali sull'autotrasporto, in genere, regolamentano il trasporto fra e nel territorio dei due Paesi firmatari.

I titoli autorizzativi al trasporto previsti dagli accordi bilaterali tra Stati valgono solo nel territorio degli Stati contraenti.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

15

Cabotaggio di merci nell'Unione europea

16

Nozione di cabotaggio

Art. 2, punto n. 6) reg. (CE) n. 1072/2009

I trasporti di cabotaggio sono i “**trasporti nazionali di merci effettuati per conto terzi, a titolo temporaneo, in uno Stato membro ospitante, in conformità del presente regolamento**” – vedi capo III del reg. (artt. 8 – 10bis)

I trasporti vengono pertanto svolti dal vettore in un Paese diverso da quello in cui è stabilito. L'attività ha natura temporanea.

Dal 2021 dopo Brexit, il Regno Unito è ammesso a cabotaggio in un singolo Stato UE con limiti molto stringenti.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

17

Regime amministrativo del cabotaggio (cenni)

Art. 8, prf. 1 reg. (CE) n. 1072/2009

1. Qualsiasi trasportatore di merci su strada per conto terzi che sia **titolare di una licenza comunitaria** e il cui conducente, se cittadino di un paese terzo, è munito di un attestato di conducente è ammesso, alle condizioni fissate dal presente capo, ad effettuare trasporti di cabotaggio.

Non servono speciali autorizzazioni.

Il cabotaggio deve essere eseguito nel rispetto della

- disciplina UE e delle
- disposizioni particolari vigenti nello Stato ospitante.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

18

Esecuzione del cabotaggio (cenni)

Art. 8, reg. (CE) n. 1072/2009

2. **Una volta consegnate le merci** trasportate nel corso di un trasporto **internazionale in entrata**, i trasportatori di merci su strada [...] sono autorizzati ad effettuare,

- **con lo stesso veicolo** oppure, se si tratta di veicoli combinati, con l'autoveicolo dello stesso veicolo,
- **fino a 3 trasporti di cabotaggio** successivi al trasporto internazionale da un altro Stato membro o paese terzo allo Stato membro ospitante.
- **L'ultimo scarico** nel corso di un trasporto di cabotaggio prima di lasciare lo Stato membro ospitante deve avere luogo **entro 7 giorni** dall'ultimo scarico nello Stato membro ospitante nel corso del trasporto internazionale in entrata.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

19

Esecuzione del cabotaggio (cenni)

Art. 8, reg. (CE) n. 1072/2009

Entro il detto termine, i trasportatori di merci su strada possono effettuare in qualsiasi Stato membro

- alcuni o tutti i trasporti di cabotaggio ammessi a norma del primo comma,
- purché siano limitati ad **un trasporto per Stato membro** entro 3 giorni dall'ingresso del veicolo **vuoto** nel territorio dello Stato membro in questione.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

20

Esecuzione del cabotaggio (cenni)

Art. 8, reg. (CE) n. 1072/2009

2 bis. Ai trasportatori non è consentito effettuare, con lo stesso **veicolo** oppure, se si tratta di veicoli combinati, con il veicolo a motore dello stesso veicolo, trasporti di cabotaggio nello **stesso Stato** membro nell'arco di 4 giorni dal termine del loro trasporto di cabotaggio nello Stato membro in questione.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

21

Esecuzione del cabotaggio (cenni)

Art. 8, reg. (CE) n. 1072/2009

Si tratta del cosiddetto periodo di cooling off (o di raffreddamento) in vigore dal 21 maggio 2022:

- riferito al veicolo a motore e non all'impresa
- consentito
 - cabotaggio in altri Stati membri
 - trasporto internazionale da/per lo Stato membro ospite
 - transito in questo Stato membro
 - rimanere nello Stato membro ospite senza cabotaggio

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

22

Esecuzione del cabotaggio (cenni)

Art. 8, reg. (CE) n. 1072/2009

3. I trasporti nazionali di merci su strada effettuati nello Stato membro ospitante da un trasportatore non residente sono considerati conformi al presente regolamento solo se

- il trasportatore può produrre **prove** che attestino **chiaramente** il precedente trasporto internazionale, nonché ogni trasporto di cabotaggio che abbia effettuato in seguito.
- Nel caso in cui il veicolo sia stato nel territorio dello Stato membro ospitante nel corso del **periodo di 4 giorni precedente** il trasporto internazionale, il trasportatore deve inoltre produrre **prove** che attestino **chiaramente** tutti i trasporti effettuati nel corso di detto periodo.

23

Esecuzione del cabotaggio (cenni)

Art. 9, reg. (CE) n. 1072/2009

1. L'esecuzione dei trasporti di cabotaggio è soggetta, salvo altrimenti disposto dalla normativa comunitaria, alle **disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore** nello Stato membro ospitante per quanto riguarda:

- a) le condizioni che disciplinano il contratto di trasporto;
- b) i pesi e le dimensioni dei veicoli stradali;
- c) le disposizioni relative al trasporto di talune categorie di merci, in particolare merci pericolose, derrate deperibili e animali vivi;
- d) il tempo di guida e i periodi di riposo;
- e) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui servizi di trasporto.

24

Esecuzione del cabotaggio (cenni)

Art. 9, reg. (CE) n. 1072/2009

2. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui al paragrafo 1 sono applicate ai trasportatori non residenti alle medesime condizioni imposte ai trasportatori stabiliti nello Stato membro ospitante, al fine di evitare qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

25

Cabotaggio di rifiuti in Italia – i chiarimenti del Comitato nazionale dell'Albo

Punto 1 della circolare 28.07.2022 n. 7

In quale **categoria** dell'Albo deve iscriversi l'impresa **estera** che effettua trasporto di cabotaggio di rifiuti sul territorio italiano?

1. Nel caso di **impresa di autotrasporto** su strada di merci per conto di terzi, **stabilita in uno Stato UE** e in possesso di licenza comunitaria, che intenda effettuare trasporti di cabotaggio di rifiuti in Italia, questa deve iscriversi all'Albo nella **categoria 1, 4 o 5** in funzione della tipologia di rifiuti trasportata.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

26

Cabotaggio di rifiuti in Italia

2. L'iscrizione all'Albo nelle suddette categorie è subordinata alla **verifica del possesso di licenza comunitaria** al trasporto di merci rilasciata dallo Stato membro di stabilimento del trasportatore estero, **oltre che dei requisiti previsti ai sensi del DM 120/2014.**

3. Considerato altresì che l'attività di cabotaggio di rifiuti in Italia è sottoposta a **precise condizioni tecnico-operative** previste dalla richiamata normativa, sul provvedimento di iscrizione e sul sito dell'Albo nazionale gestori ambientali deve essere riportata la seguente indicazione: **"Iscrizione limitata al solo esercizio di trasporti di cabotaggio di rifiuti sul territorio italiano alle condizioni stabilite dalla vigente normativa sul trasporto internazionale di merci"**

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

27

Cabotaggio di rifiuti in Italia

4. I trasporti di cabotaggio di rifiuti sul territorio italiano rimangono preclusi alle imprese stabilite in un Paese non appartenente all'Unione europea prive di licenza comunitaria al trasporto merci, stante l'attuale quadro normativo sull'autotrasporto;

5. Per le medesime ragioni non è altresì ammissibile l'iscrizione all'Albo nelle categorie 1, 4, 5 di un'impresa di autotrasporto stabilita all'estero, per l'esercizio esclusivo di trasporti interni allo Stato italiano di rifiuti.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

28

Trasporto intermodale e combinato di merci

29

Nozioni tecniche sul trasporto multimodale

Definizioni CEMT del 2001

- **Trasporto multimodale:** trasporto nel quale si prevede l'utilizzo di almeno due differenti modi di trasporto in sequenza, nel quale il cambio modale avviene con manipolazione della merce (svuotamento e riempimento unità di carico)
- **trasporto intermodale:** metodologia che consiste nel trasferimento di merce mediante una medesima unità di carico o un medesimo veicolo stradale, utilizzando due o più modi di trasporto, senza manipolazioni di merci ovvero senza che avvengano rotture di carico (utilizzo della medesima unità di carico o veicolo)
- **trasporto combinato:** trasporto intermodale in cui la maggior parte del tragitto si effettua per ferrovia, via navigabile o mare mentre i percorsi iniziali o terminali, i più brevi possibili, si effettuano su strada

30

Trasporto intermodale nazionale di rifiuti – i chiarimenti del Comitato nazionale

Circolare del 04.12.2017, n. 1235

Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, la parte terminale del trasporto su strada può essere effettuata da impresa diversa da quella che effettua la parte iniziale?

Nel rispetto delle disposizioni che regolano il trasporto di cose l'impresa che esegue la parte terminale del trasporto su strada può essere impresa diversa da quella che esegue la parte iniziale, purché vengano rispettate le ulteriori seguenti condizioni:

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

31

Trasporto intermodale nazionale di rifiuti – ulteriori chiarimenti del Comitato nazionale

Circolare del 21.07.2022, n. 1235

- a) le imprese di autotrasporto che intervengono all'interno dello stesso trasporto intermodale devono essere iscritte all'Albo **nella stessa categoria** di iscrizione;
- b) i **codici EER** relative ai rifiuti trasportati devono essere contemporaneamente **presenti nelle iscrizioni** delle due imprese di autotrasporto;
- c) i rifiuti devono essere **accompagnati dal formulario di identificazione** rifiuti di cui al DM 148/98, gestito con le modalità specificate al punto 1), lett. v) della circolare del Ministro dell'ambiente prot.n. GAB/DEC/812/98 del 4 agosto 1998.

32

Trasporto intermodale nazionale di rifiuti – i chiarimenti del Comitato nazionale

Circolare del 04.12.2017, n. 6 richiama la circolare n. 1235 del 04.12.2017.

E' sempre consentito che il trasporto finale dei rifiuti su strada possa essere effettuato da impresa diversa da quella che ha iniziato il trasporto.

Pertanto al destinatario finale può essere conferito un rifiuto mediante un complesso veicolare composto da

- un trattore stradale/motrice nella disponibilità di impresa, differente da quella che ha iniziato il trasporto dei rifiuti, e da
- un semirimorchio con carrozzeria mobile o rimorchio nella disponibilità della stessa impresa che ha iniziato il trasporto.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

bracchetti@bebrconsulting.it

33

Trasporto intermodale nazionale di rifiuti – i chiarimenti del Comitato nazionale

Circolare del 04.12.2017, n. 6

Si conferma peraltro che nell'effettuazione del trasporto intermodale dovranno essere rigorosamente rispettati i punti a, b, c, indicati nella circolare del comitato nazionale n. 1235 del 4 dicembre 2017 già richiamata.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

34

Trasporto combinato di merci

Direttiva 92/106/CEE del 7.12.1992 recepita con DM 15.02.2001 n. 28T - art. 1

“i trasporti di cose fra Stati membri dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo nei quali

- l'autocarro,
- il rimorchio,
- il semirimorchio con o senza veicolo trattore,
- la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi e oltre)

effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare e ricorrono le seguenti condizioni:

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

35

Trasporto combinato di merci

a) la parte del tragitto effettuata per ferrovia, per via navigabile o per mare supera i 100 km in linea d'aria;

b) la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, è compresa

- fra il punto di carico della merce e l'ideale stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale o
- fra il punto di scarico della merce e l'ideale stazione ferroviaria più vicina per il tragitto terminale ovvero
- la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, è compresa in un raggio non superiore a 150 km in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco”.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

bracchetti@bebrconsulting.it

36

Regime amministrativo del trasporto combinato

Art. 4 DM 15.02.2001, n. 28T

“I vettori stradali stabiliti in uno degli Stati dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), e che possiedono i requisiti per l'accesso alla attività e al mercato per il trasporto di cui all'art. 1, possono effettuare, nel quadro di un trasporto combinato tra Stati dell'Unione europea o aderenti al SEE, tragitti stradali iniziali e/o terminali che costituiscono parte integrante del trasporto combinato anche quando non comprendono il varco di una frontiera”.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

37

Regime amministrativo del trasporto combinato

Art. 10, reg. (CE) 1072/2009 e successive modifiche

7. In aggiunta ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo e in deroga all'articolo 4 della direttiva 92/106/CEE, se necessario per evitare l'abuso di quest'ultima disposizione attraverso la fornitura illimitata e continuativa di servizi consistenti in tragitti stradali iniziali o finali all'interno di uno Stato membro ospitante che fanno parte di operazioni di trasporto combinato tra Stati membri, gli Stati membri **possono** prevedere che l'articolo 8 del presente regolamento si applichi ai trasportatori che effettuano tali tragitti stradali iniziali e/o finali in tale Stato membro.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

38

Regime amministrativo del trasporto combinato

Art. 10, reg. (CE) 1072/2009 e successive modifiche

Per quanto riguarda tali tragitti stradali, gli Stati membri **possono** prevedere un periodo più lungo rispetto al periodo di sette giorni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento, e possono prevedere un periodo più breve rispetto al periodo di quattro giorni di cui all'articolo 8, paragrafo 2 *bis*, del presente regolamento.

L'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del presente regolamento, a tali operazioni di trasporto lascia impregiudicati i requisiti derivanti dalla direttiva 92/106/CEE. [...]

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

bracchetti@bebrconsulting.it

39

Trasporto combinato di rifiuti – i chiarimenti del Comitato nazionale

Punto 2, circolare 28.07.2022, n. 7

Quale categoria di iscrizione è necessaria per svolgere sul territorio italiano la tratta iniziale o terminale, su strada, di un trasporto combinato transfrontaliero di rifiuti?

La normativa comunitaria e nazionale sopra richiamata assimila, ove ricorrono i presupposti del trasporto combinato, i menzionati tragitti iniziali e/o terminali su strada ai trasporti di cose fra Stati membri UE o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

40

Trasporto combinato di rifiuti – i chiarimenti del Comitato nazionale

Punto 2, circolare 28.07.2022, n. 7

Deve iscriversi nella categoria 6 dell'Albo:

- l'impresa stabilita in uno Stato UE o aderente SEE, nonché
- l'impresa stabilita in Italia,

purché in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione (licenza comunitaria) e al mercato per il trasporto combinato, che intenda effettuare trasporti di rifiuti sui tragitti stradali, in territorio italiano, ai sensi dell'art. 4 del DM 15 febbraio 2001.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

41

Trasporto intermodale

-> qualora il trasporto combinato transfrontaliero **non** rispetti le condizioni previste dalla direttiva 92/106/CEE e dal DM 15.02.2001, n. 28T, esso è considerato **un trasporto intermodale transfrontaliero**;

-> i tragitti stradali iniziali e/o terminali, svolti esclusivamente sul territorio italiano, si configurano di fatto come **trasporti di rifiuti interni allo Stato**, e quindi, se gli stessi sono svolti da un'impresa estera, sono da considerarsi come trasporti di cabotaggio.

-> l'impresa stabilita in uno Stato (diverso dall'Italia) UE o SEE ed in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione e al mercato per il trasporto internazionale di merci (reg. (CE) 1072/2009), deve iscriversi all'Albo nelle catt. 1, 4 o 5 secondo quanto precisato al punto 1 della circolare (cabotaggio).

42

Trasporto transfrontaliero di rifiuti in Italia, su strada tramite iscrizione all'Albo in cat. 1, 4, 5

43

Rapporti tra categorie di iscrizione - i chiarimenti del Comitato nazionale

Punto 3, circolare 28.07.2022, n. 7

E' possibile svolgere attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti qualora l'impresa sia iscritta nelle catt. 1, 4 e 5?

Art. 8, comma 3 del DM 120/2014

“Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5 consentono l'esercizio delle attività di cui alla categoria 6 se lo svolgimento di quest'ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta”.

44

Rapporti tra categorie di iscrizione - i chiarimenti del Comitato nazionale

- > Le imprese stabilite in Italia ed iscritte nelle categorie 1, 4 e 5 dell'Albo possono esercitare anche l'attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti
- alle condizioni stabilite dal menzionato art. 8, comma 3,
 - purché siano in possesso di licenza comunitaria di cui all'art. 8 del reg. (CE) n. 1072/2009 o di autorizzazioni internazionali (CEMT e/o autorizzazioni a viaggio)
 - nonché nei limiti stabiliti dalla normativa vigente sul trasporto internazionale di merci.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

45

Trasporto transfrontaliero in Italia

-> L'articolo 1, paragrafo 5, del reg. (CE) n. 1072/2009 individua le tipologie di trasporto esenti da ogni autorizzazione di trasporto, che possono pertanto essere parimenti svolte alle condizioni indicate al menzionato articolo 8, comma 3 del DM 120/2014 (*es. trasporto in conto proprio «transfrontaliero»*)

- > l'impresa stabilita all'estero, iscritta all'Albo nelle categorie 1, 4, 5 per trasporti di cabotaggio di rifiuti in Italia (ai sensi del punto n. 1 della circolare) può avvalersi del medesimo articolo 8, comma 3 per l'esercizio delle attività di cui alla categoria 6.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

46

Grazie per la vostra attenzione

Dott.ssa Benedetta Bracchetti
Consulenza ambientale

Spedizioni transfrontaliere di rifiuti
Albo gestori ambientali
Registrazioni ambientali in Paesi UE

bracchetti@bebrconsulting.it